



**BANCA IFIGEST S.p.A.**

Piazza Santa Maria Soprarno, 1 - 50125 Firenze - Reg. Impr. Firenze n. 03712110588 - REA 425733

Codice Fiscale 03712110588 - Partita IVA 04337180485

Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi

Società iscritta all'albo delle Banche - Autorizzazione Banca d'Italia con delibera del 19/4/2001

## NORME GENERALI

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

#### Art. I.1 - Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante del Contratto e delle pattuizioni nello stesso contenute.

#### Art. I.2 - Definizioni

1. In aggiunta ai termini ed alle espressioni contenute in altre clausole del Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato indicato per ciascuno di essi:

- (a) con l'espressione "Proposta contrattuale" si intende il documento contenente la proposta contrattuale del Cliente relativa alla prestazione dei Servizi disciplinati dalle Norme Generali comprensiva degli Allegati;
- (b) con l'espressione "Norme Generali" si intende il presente documento, contenente le condizioni contrattuali relative ai Servizi bancari, allegato alla Proposta contrattuale;
- (c) con l'espressione "Contratto" si intende la Proposta contrattuale e i suoi Allegati, ivi incluse le Norme Generali;
- (d) con l'espressione "Documento di sintesi" si intende il documento che costituisce il frontespizio del Contratto contenente le condizioni economiche applicate per la prestazione dei Servizi bancari e dei Servizi di pagamento PSD;
- (e) con l'espressione "Parti" si intendono Banca Ifigest ed il Cliente;
- (f) con l'espressione "Normativa di riferimento" si intende la normativa italiana di carattere primario e secondario riguardante in materia bancaria ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (e successive modificazioni ed integrazioni), le circolari di Banca d'Italia, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di anticiclaggio. Con l'espressione "Normativa di riferimento" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
- (g) con l'espressione "Codice dell'Amministrazione Digitale" si intende il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni;
- (h) con l'espressione "Servizi bancari" si intendono i servizi regolati dal Contratto che siano disciplinati dal D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- (i) con l'espressione "Servizi di pagamento PSD" si intendono i servizi regolati dal Contratto che siano disciplinati dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
- (j) con l'espressione "Servizi" si intendono i Servizi bancari e i Servizi di pagamento PSD disciplinati dal Contratto;
- (k) con l'espressione "Firma Digitale" si intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- (l) con l'espressione "Tecniche di comunicazione a distanza" si intendono il telefono ed il telefax, il sito internet della Banca, e gli altri strumenti che saranno resi operativi successivamente alla conclusione del Contratto, di cui il Cliente verrà tempestivamente informato mediante adeguata comunicazione, nella quale saranno altresì indicate le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli stessi;
- (m) con l'espressione "Strumenti alternativi di comunicazione" si intende lo strumento diverso dalle Tecniche di comunicazione a distanza, anche di carattere informatico o telematico, che sarà reso operativo successivamente alla conclusione del Contratto, mediante adeguata informativa al Cliente, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo verranno di volta in volta comunicate al Cliente;
- (n) con l'espressione "Strumenti di legittimazione" s'intende ogni supporto cartaceo, strumento magnetico, dispositivo elettronico personalizzato, smartphone, codice esclusivo alfanumerico (di seguito "Codice personale segreto") o vocale, mediante il quale il Cliente può identificarsi a Banca Ifigest al fine di richiedere l'esecuzione di operazioni a valere sui Servizi;
- (o) con l'espressione "Consumatore" si intende la persona fisica con le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

#### Art. I.3 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto

1. Il Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che impegna Banca Ifigest a prestare in favore del Cliente, anche tramite l'utilizzo delle Tecniche di comunicazione a distanza e/o mediante Strumenti alternativi di comunicazione, i Servizi.

2. La Proposta contrattuale è sottoscritta dal Cliente mediante Firma Digitale, dopo aver richiesto il rilascio del certificato qualificato per la firma digitale, nel rispetto delle modalità indicate nel "Manuale Operativo del Certificatore InfoCert – Certificati di sottoscrizione Oneshot" disponibile sul sito [www.fundstore.it](http://www.fundstore.it), al quale espressamente si rinvia per le condizioni di utilizzo ivi descritte.

3. Il Cliente prende atto che la Proposta contrattuale sottoscritta con la Firma Digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale soddisfa i requisiti della forma scritta.

4. Il Cliente prende altresì atto che la Banca manifesterà, a propria volta, l'eventuale accettazione mediante apposizione della Firma Digitale solo a seguito dell'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dall'art. I.9.

5. La copia informatica del Contratto sottoscritta per accettazione dalla Banca mediante Firma Digitale, si intenderà ricevuta dal Cliente a seguito della messa a disposizione nell'area riservata del sito del documento medesimo.

6. L'utilizzo dei Servizi di pagamento PSD (Sezione III-B) presuppone l'adesione al presente Contratto secondo le modalità sopra descritte ed avverrà nell'ambito del Contratto Quadro PSD disciplinato dalla Sezione III.

#### Art. I.4 - Diligenza di Banca Ifigest nei rapporti con il Cliente

1. Nei rapporti con la clientela, Banca Ifigest è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c.

#### Art. I.5 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami per il Cliente - Risoluzione stragiudiziale – Condizione di procedibilità

1. Banca Ifigest osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di riferimento. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con Banca Ifigest e discendenti dalla prestazione da parte di Banca Ifigest di Servizi bancari e di Servizi di pagamento PSD come definiti dalla Normativa di riferimento, il Cliente potrà consegnare il proprio reclamo scritto motivato presso la sede della Banca, ovvero inviare tale reclamo all'Ufficio compliance della stessa mediante posta ordinaria presso la sede della Banca o mediante posta elettronica all'indirizzo [compliance@bancaifigest.it](mailto:compliance@bancaifigest.it). Banca Ifigest provvederà a riscontrare il reclamo del Cliente entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, i cui riferimenti sono indicati nei fogli informativi messi a disposizione dalla Banca, secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo e in ogni caso comunicate dalla Banca mediante l'apposito regolamento, il cui testo è messo a disposizione dalla Banca presso le proprie sedi.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, potrà essere attivato il procedimento di conciliazione previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003, n. 5 avanti il "Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR" i cui riferimenti sono indicati nei fogli informativi messi a disposizione dalla Banca. Tale procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale organismo.

4. A decorrere dalla data di efficacia prevista dall'art. 24 del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ove ancora vigente, la Banca ed il cliente si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario di cui al precedente comma per quanto concerne la prestazione dei servizi bancari e di pagamento.

#### **Art. I.6 – Conferimento degli incarichi e loro esecuzione**

1. La Banca è autorizzata a prelevare dal conto corrente la liquidità necessaria al regolamento della sottoscrizione di OICR richiesta dal Cliente al momento in cui ha provveduto a convalidare la relativa disposizione tramite l'inserimento della password di transazione e, solo nel caso in cui, vi sia la disponibilità di fondi sul conto corrente. Per bonifici non collegati alla sottoscrizione di OICR, il Cliente può trasmettere disposizioni relative ai valori oggetto del presente contratto in forma scritta, mediante lettera semplice o raccomandata o lettera trasmessa mediante fax o posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione).

2. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuta a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art.1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.

3. Banca Ifigest è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel Contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico conferito, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

4. In assenza di specifiche istruzioni del Cliente, Banca Ifigest determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi medesimi.

5. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 c.c. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 c. c., a farsi sostituire nell'esecuzione dei suddetti incarichi da un proprio corrispondente anche non bancario.

6. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla Banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

#### **Art. I.7 - Obblighi di riservatezza**

1. Banca Ifigest adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito dei Servizi. Tuttavia, la Banca non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse mediante Tecniche di comunicazione a distanza, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto di Banca Ifigest.

#### **Art. I.8 - Invio di comunicazioni**

1. L'invio di comunicazioni al Cliente – lettere, estratti conto, eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione della Banca – fermo restando quanto diversamente previsto dal Contratto, potranno avvenire mediante invio di posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato all'atto della costituzione dei singoli rapporti oppure fatto conoscere successivamente per iscritto con apposita comunicazione) o mediante possibilità di accesso all'home banking "MITO", secondo le modalità di tempo in tempo rese note dalla Banca.

2. La Banca metterà a disposizione sul proprio sito internet e/o nell'area del sito riservata al Cliente, tutte le comunicazioni, notifiche, dichiarazioni, rendicontazioni, per le quali non sia richiesto espressamente dalla Normativa di Riferimento il supporto cartaceo. In ogni momento del rapporto il Cliente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

3. Su richiesta del Cliente formulata in sede di Proposta contrattuale, o successivamente, ogni dichiarazione, comunicazione, notifica, consegna e spedizione sarà effettuata validamente dal Cliente alla Banca e dalla Banca al Cliente su supporto cartaceo ai rispettivi recapiti risultanti dal Contratto.

4. In particolare il Cliente riconosce che il "Recapito Corrispondenza" riportato nella Proposta contrattuale costituisce elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c.. Pertanto ogni comunicazione o notifica di Banca Ifigest al Cliente, comprese quelle previste dalla Normativa di riferimento, sarà validamente eseguita al Cliente presso il domicilio risultante dal "Recapito Corrispondenza".

5. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all'altra Parte mediante comunicazione scritta.

6. In caso di mancata indicazione del "Recapito Corrispondenza", o di diverso accordo scritto, tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra, verranno effettuate da Banca Ifigest presso il recapito indicato dal primo Intestatario. L'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo, effettuato ad uno degli intestatari, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.

7. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

#### **Art. I.9 - Identificazione del Cliente e di soggetti terzi**

1. Il Cliente, ai fini dell'identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio, prende atto e accetta che l'idonea attestazione sarà resa, oltre che attraverso la compilazione del Questionario di adeguata verifica, anche attraverso la trasmissione di un bonifico bancario dalla banca attestante alla Banca. A tal fine la Banca avrà cura di assegnare al Cliente al momento della comunicazione della accettazione della proposta di adesione un codice identificativo che questi avrà cura di comunicare alla banca presso la quale è intrattenuto il rapporto, la quale, a sua volta, lo dovrà riportare sul bonifico inviato alla Banca. Nel caso di cointestatori, i soggetti indicati come intestatario e cointestatori nella proposta di adesione dovranno essere gli stessi soggetti indicati come cointestatori nel rapporto di conto corrente bancario, acceso presso la banca attestante, per il quale gli stessi sono stati opportunamente identificati.

Inoltre la Banca potrà richiedere adempimenti, anche nel corso della durata del contratto, quali a titolo esemplificativo: l'invio da parte del Cliente di ulteriore documentazione controfirmata, la fornitura di un numero di utenza fissa al quale il Cliente possa essere contattato, ecc...

2. Si precisa che, qualora la Banca in ragione della mancata collaborazione del Cliente non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, anche nel corso della durata del Contratto, lo stesso è da ritenersi automaticamente risolto e la stessa non potrà avviare o continuare, se già avviato, il rapporto di conto corrente e, qualora detenga disponibilità del cliente sarà tenuta a restituire le stesse mediante bonifico a valere su un conto corrente intestato al cliente presso altro intermediario. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla Normativa di Riferimento.

#### **Art. I.10 - Poteri di rappresentanza**

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, sia con facoltà di utilizzo disgiunto che di utilizzo congiunto, i soggetti autorizzati a rappresentare gli intestatari devono essere nominati da ciascuno degli intestatari e comunicati a Banca Ifigest mediante lettera raccomandata a.r.. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo degli intestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. L'intestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri intestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

#### **Art. I. 11 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto**

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti gli intestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. In caso di opposizione formulata per iscritto da uno degli intestatari, Banca Ifigest potrà eseguire l'ordine o l'istruzione fornita dal Cliente solo in caso di esplicito assenso manifestato da tutti gli intestatari.

3. Gli intestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni assunte, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo intestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

4. Nel caso in cui il regime patrimoniale adottato dai coniugi intestatari sia quello della comunione legale, in deroga all'art. 190 c.c., Banca Ifigest è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

5. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno degli intestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.

6. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..

7. In caso di morte del Cliente, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al Contratto, le opposizioni di cui sopra, così come gli eventuali atti di disposizione compiuti per effetto dell'utilizzo dei Servizi dopo il verificarsi degli eventi medesimi, non saranno opponibili a Banca Ifigest, finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata a.r., notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché Banca Ifigest non abbia ricevuto idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

8. Successivamente alla conclusione del Contratto non è prevista la possibilità di introdurre nuovi intestatari. Nel caso in cui il Cliente comunichi alla Banca la propria intenzione di intestare il Contratto ad altri soggetti, la Banca procederà alla chiusura del rapporto in corso ed all'apertura di un nuovo contratto.

#### **Art. I.12 - Diritto di garanzia**

1. Il Cliente riconosce espressamente che la Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, fido, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, della Banca medesima verso il medesimo Cliente.

#### **Art. I.13 – Diritto di compensazione**

1. Quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il Cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché eventualmente intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed agli artt. I.11 ed I.12, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto degli intestatari.

#### **Art. I.14 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c. c. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### **Art. I.15 - Cause di esclusione della responsabilità**

1. È esclusa la responsabilità di Banca Ifigest per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al Cliente da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, da ritardi o cadute di linea del sistema, da interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzione, sospensione, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica, da serrate o scioperi, anche del personale di Banca Ifigest, ovunque verificatisi, da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, da altre cause non imputabili alla Banca ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale di Banca Ifigest ed alla natura dell'attività svolta.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, Banca Ifigest informerà il Cliente dell'impossibilità di eseguire le disposizioni e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno successivo alla ripresa dell'operatività. Banca Ifigest,

fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, e in particolare nel caso in cui il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, Banca Ifigest non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la prestazione dei Servizi.

3. Banca Ifigest non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del Cliente, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.

4. Il Cliente si impegna a non modificare o manomettere la prestazione dei Servizi mediante Tecniche di comunicazione a distanza. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal Cliente esonererà Banca Ifigest da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente e, parimenti, la terrà indenne e malleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del Cliente.

5. Banca Ifigest non è responsabile dell'uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o dei terzi a cui li abbia comunicati e, in particolare, laddove questi ultimi non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.

6. Banca Ifigest ha facoltà di sospendere e di interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all'efficienza ed alla sicurezza dei Servizi medesimi, nonché di sospendere l'operatività del Cliente per motivi cautelari, senza che la Banca possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso Tecniche di comunicazione a distanza, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

#### **Art. I.16 – Strumenti alternativi di comunicazione**

1. Il Cliente riconosce ed accetta che al fine di impartire ordini e disposizioni, potrà utilizzare, in alternativa alle Tecniche di comunicazione a distanza, gli eventuali Strumenti alternativi di comunicazione che la Banca metterà a disposizione del Cliente. Il Cliente è consapevole, riconosce ed accetta che tali tecniche di comunicazione costituiscono gli unici strumenti alternativi alle Tecniche di comunicazione a distanza che la tecnologia attualmente disponibile sul mercato offre per garantire un'interazione rapida a distanza assimilabile, ma non identica, alle suddette Tecniche di comunicazione a distanza.

2. Il Cliente, pertanto, riconosce ed accetta che l'utilizzo dei suddetti Strumenti alternativi di comunicazione, pur consentendo al Cliente di proseguire l'operatività, può non assicurare la medesima tempestività delle Tecniche di comunicazione a distanza. È, pertanto, esclusa la responsabilità della Banca per gli eventuali pregiudizi che derivassero al Cliente da ritardi dovuti all'utilizzo degli Strumenti alternativi di comunicazione.

#### **Art. I.17 – Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri**

1. Le commissioni, le spese, gli oneri fiscali e ogni altro onere, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso Cliente.

#### **Art. I.18 - Durata del contratto e facoltà di recesso**

1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del Contratto, è facoltà di ciascuna parte recedere, in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata a.r., dal Contratto stesso. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui Banca Ifigest ne riceve comunicazione; il recesso di Banca Ifigest è efficace decorsi dieci giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione.

3. La cessazione del rapporto di conto corrente determinerà automaticamente la cessazione da parte della Banca della prestazione dei Servizi e del Servizio Mito. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione a condizione che sul conto siano presenti sufficienti disponibilità e salvo differenti istruzioni conferite dal Cliente per iscritto.

4. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente, non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire a Banca Ifigest gli eventuali Strumenti di legittimazione ricevuti per l'utilizzo dei Servizi (carte magnetiche, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.) oggetto del recesso del Cliente.

5. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli Strumenti di legittimazione ad essi connessi.

6. Il recesso non comporta alcuna penalità.

#### **Art. I. 19- Modifiche delle norme e delle condizioni economiche applicate ai servizi bancari di conto corrente ed al SERVIZIO MITO.**

1. La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, anche in senso sfavorevole al Cliente, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa relativa ai servizi di conto corrente ed al SERVIZIO MITO senza alcuna eccezione. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca con le modalità di cui all'art. I.8 o mediante lettera semplice al Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata.

2. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi dei commi che precedono, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo Contratto due mesi dal ricevimento della relativa comunicazione senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.

3. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle Parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Le disposizioni di cui al comma che precede troveranno applicazione anche alle modifiche della presente sezione del Contratto.

#### **Art. I.20 - Dichiarazioni del Cliente**

1. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

#### **Art. I.21 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da rapporti di finanziamento, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, c.c. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare - in deroga all'art. 1193, comma 2, c.c. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

#### **Art. I.22 – Foro competente**

1. Qualora il Cliente non sia un Consumatore, per le controversie giudiziarie nascenti dal Contratto o comunque ad esso connesse sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

#### **Art. I.23 - Legge applicabile**

1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

## **SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI CONTO CORRENTE BANCARIO**

### **Art. II.1. - Oggetto**

1. Banca Ifigest ed il Cliente convengono di regolare in conto corrente le operazioni bancarie disposte in esecuzione dei Servizi. La Banca ai sensi del contratto provvede alla tenuta del conto.

### **Art. II.2 - Misure di sicurezza e modalità relative al versamento di assegni in conto**

1. Eventuali assegni che il Cliente intenda versare sul conto corrente, devono essere inderogabilmente consegnati a mani presso una delle filiali della Banca. La Banca non provvede al versamento in conto corrente di assegni ricevuti con modalità o mezzi differenti.
2. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

#### **Art. II.3 –Versamento in conto di assegni bancari e circolari**

1. L'importo degli assegni bancari e circolari, è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nel Documento di sintesi. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi del personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia al Cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di disporre anticipatamente, in tutto o in parte, di tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di disporre anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 c.c. nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

#### **Art. II.4 - Movimentazioni del conto**

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

#### **Art II.5 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati contabilmente con identica periodicità pattuita e indicata nel Documento di sintesi, portando in conto, con valuta "data di regolamento" dell'operazione, le commissioni e le spese non ancora addebitate ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Gli interessi creditori e debitori verranno invece conteggiati separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla data di chiusura del rapporto se precedente al 31 dicembre).
3. Gli interessi creditori verranno accreditati in conto il 31 dicembre di ogni anno e su di essi saranno applicate le ritenute fiscali nei tempi e con le modalità di legge.
4. Gli interessi debitori sono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione o immediatamente alla data di chiusura del rapporto di fido o di sconfinamento per cui sono dovuti e senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora. Alla chiusura definitiva del rapporto per cui sono dovuti, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, nella misura prevista nel relativo Documento di Sintesi.
5. Il Cliente, ai sensi dell'art.120, comma 2, lett. b), del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con apposita dichiarazione contenuta nella Proposta Contrattuale, autorizza espressamente la Banca a portare sul conto corrente gli interessi debitori, siano essi relativi al conto o ad eventuali fidi e sconfinamenti regolati sul conto stesso, divenuti esigibili e non saldati. Da quel momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale e producono ulteriori interessi secondo le stesse modalità. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo, mediante comunicazione inviata alla Banca per iscritto tramite dichiarazione consegnata a mani, raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In assenza dell'autorizzazione di cui al presente comma, gli interessi debitori devono essere comunque pagati dal Cliente alla Banca nel rispetto di tale termine di esigibilità mediante una delle modalità di pagamento accettate dalla Banca.
6. Il Cliente inoltre prende atto che la Banca, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, ha altresì la facoltà di utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto corrente del Cliente sul quale è regolato il fido o si è verificato lo sconfinamento, per estinguere il debito da interessi. La Banca ha altresì diritto di compensare l'importo dovuto dal cliente a titolo di interessi con eventuali importi a credito dello stesso maturati a valere su rapporti o conti di qualsiasi natura, anche di deposito, in essere con la Banca.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5 non trovano applicazione nel caso di fidi che vengono stipulati e si esauriscono nel corso di uno stesso anno solare. In tal caso gli interessi sono immediatamente esigibili dal momento della chiusura del relativo fido e senza necessità di formale richiesta di pagamento da parte della Banca. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto previsto nel relativo contratto. Quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi, salvo quelli di mora.
8. In caso di mancato pagamento del debito da interessi, anche se relativi ad una sola annualità, la Banca potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.
9. Quanto previsto nei precedenti commi 4, 5, 6, 7 e 8 trova applicazione agli interessi relativi a tutti i fidi regolati sul conto ed agli eventuali sconfinamenti.

#### **Art. II.6 - Conto non movimentato**

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accREDITO di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

#### **Art. II.7 – Invio estratto conto**

1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla Banca, con le modalità previste dall'art. I.8, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 c.c.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto mediante lettera raccomandata a.r., un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente potrà proporre l'impugnazione scritta mediante lettera raccomandata a.r., chiedendo la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere da questi effettuati entro 30 giorni dal momento della ricezione della relativa comunicazione di esecuzione. Trascorso tale termine l'operato della Banca si intenderà approvato.

#### **Art. II.8 - Compensazione e pagamento di assegni**

1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 1.15, comma 1, delle Norme generali del Contratto, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 1.14, comma 2, delle Norme generali del Contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

#### **Art. II.9 - Recesso**

1. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto dal Contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia a lui eventualmente dovuto. La Banca ha diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, con preavviso di 10 giorni nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia ad essa dovuto. Il recesso dal Contratto di conto corrente provoca la chiusura del conto.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella di recesso. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella di recesso.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto di conto corrente, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto del Cliente.

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.

7. Il recesso dal Contratto di conto corrente determina la cessazione del SERVIZIO MITO.

#### **Art. II. 10 – Fidi**

1. I fidi che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Cliente verranno disciplinate con apposito contratto scritto concluso tra la Banca ed il Cliente.

2. Con l'attivazione del conto corrente il Cliente può disporre in qualsiasi momento delle somme disponibili risultanti a suo credito; in assenza di un affidamento nelle modalità e termini previsti nei relativi ed ulteriori contratti, il conto corrente deve essere utilizzato entro il saldo creditore. Le disposizioni di accredito o addebito a valere sul conto corrente possono avvenire tramite Servizi di pagamento assoggettati alla disciplina PSD (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11), disciplinati dalla successiva sezione III.

3. La Banca, si riserva il diritto di concedere al Cliente - a seguito di valutazione sul merito creditizio del Cliente per ogni singola operazione richiesta - uno sconfinamento. In tal caso, la Banca applicherà al Cliente il tasso di interesse debitore previsto e indicato nel Documento di sintesi corrente per tutto il tempo in cui il Cliente potrà beneficiare della concessione della Banca.

4. Qualora la Banca intendesse, secondo le modalità e nei termini indicati nel presente articolo, onorare la richiesta di pagamento del Cliente anche in caso di scoperto, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. A seguito della valutazione compiuta, la Banca può rifiutare di compiere l'operazione richiesta.

### **SEZIONE III CONTRATTO QUADRO PSD**

#### **SEZIONE III – A - SERVIZI DI PAGAMENTO PSD**

##### **Art. III. A 1 Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza – Esenzioni per i Clienti non Consumatori e non Microimpresa – Attivazione dei Servizi di pagamento PSD**

1. Le Norme che regolano il presente Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sezione IV-A si applicano a tutti i Servizi di Pagamento PSD, di seguito definiti e disciplinati nella successiva Sezione IV-B. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di Pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD (Sezione III) e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento PSD (Sezione III- B), si applicano le previsioni contenute nel conto corrente bancario e servizi base (Sezione II).

2. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD (Sezione III) e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento PSD (Sezione III-B) prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento PSD.

3. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.

4. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 16, 18, 19 e 26 del Contratto Quadro PSD (Sezione III) non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, l'intero capo II- bis del d. lgs. 385/1993 e gli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente Sezione IV-A del Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione.

5. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Microimpresa, le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3 e 18 del Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione fra le Parti.

6. La conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l'attivazione dei Servizi di Pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più Servizi di Pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.

7. Le norme contenute nel Contratto Quadro PSD e nelle sezioni che disciplinano i Servizi di Pagamento PSD si applicano alle operazioni di pagamento rientranti nell'ambito applicativo del d.l.gs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante disposizioni di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la "PSD 2"). In particolare, la presente Sezione IV si applica:

- ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento nella valuta di uno Stato Membro prestate nell'Unione Europea, qualora anche il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell'Unione Europea;
- ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in una valuta diversa da quella di uno Stato Membro dell'Unione Europea, a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell'Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell'operazione di Pagamento ivi effettuate (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all'art. III A.20, né quelle relative all'obbligo per la Banca di trasferire l'intero importo al beneficiario di cui all'art. III A 11 bis);
- ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in qualsiasi valuta, qualora il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte non sia insediato nell'Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell'operazione di Pagamento effettuate nell'Unione Europea (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all'art. III.A.20, quelle relative all'obbligo per la Banca di trasferire l'intero importo al beneficiario di cui all'art. III A.11 bis, né quelle relative alla responsabilità di cui all'art. III.A.19).

### **Art. III. A 2 Definizioni**

1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente:

- "Contratto Quadro PSD" si intendono le norme contenute nella presente Sezione III-A applicabili a tutti i Servizi di Pagamento PSD disciplinati nella successiva Sezione III-B;
- "Servizi di Pagamento PSD" si intendono i servizi disciplinati nella sezione IIIA e III B
- "Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento" si intende il servizio prestato da un soggetto terzo che dispone l'ordine di pagamento su richiesta del Cliente relativamente al conto corrente;
- "Servizio di Informazione sul Conto" si intende un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente al conto corrente o all'insieme dei Conti di Pagamento detenuti dal Cliente presso la Banca o presso altri Prestatori di Servizi di Pagamento di Radicamento del Conto;
- "Parti" si intende il Cliente e la Banca congiuntamente;
- "Operazione di pagamento" si intende l'attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- "Ordine di pagamento" si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'Operazione di pagamento;
- "Strumento di pagamento" si intende qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento;
- "Sistema di pagamento" o "Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento" si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- "Pagatore" si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- "Beneficiario" si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento;
- "Giornata operativa" si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un'Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'Operazione di pagamento stessa;
- "Addebito diretto" si intende un servizio di pagamento per l'addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un'Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
- "Conto di pagamento" si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il conto corrente di corrispondenza rappresenterà il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
- "Microimpresa" si intende l'impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a sensi dell'art. 104, lett. e), PDS 2.;
- "Prestatore di servizi di pagamento" si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche Poste Italiane s.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- "Prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore, ivi espressamente inclusa la Banca;
- "Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di pagamento" o "PISP" si intende un Prestatore di Servizi di Pagamento che esercita il Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento;
- "Prestatore di Servizi di Informazione sui conti" o "AISP" si intende un Prestatore di Servizi di Pagamento che esercita il Servizio di Informazione sui conti;
- "Third Party Providers" o "TPP" si intendono i Prestatori di Servizi di Pagamento che esercitano il Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento o il Servizio di Informazione sul Conto;
- "Prestatore di Servizi di Pagamento emittente Strumenti di Pagamento basati su carta" o "CISP" si intende un soggetto emittente carte di pagamento che può interrogare un conto di pagamento accessibile online per verificare la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
- "Utilizzatore di servizi di pagamento" o "Utilizzatore" si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore o di Beneficiario, o di entrambi;
- "Fondi" si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall'art. 1, comma 2, let. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- "Data valuta" si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- "Autenticazione" si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l'utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza;
- "Identificativo unico" si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utilizzatore di servizi di pagamento e che l'Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l'esecuzione di un'Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l'Identificativo unico identifica solo l'Utilizzatore del servizio di pagamento;
- "Supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che permetta all'Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui

personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

- "Tasso di cambio di riferimento" si intende il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico.

#### **Art. III. - A 3 Informazioni e condizioni**

1. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il "Documento di sintesi" ed il relativo "Documento informativo sui servizi PSD", quali previsti dalla Normativa di Riferimento e che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare sono riportate nel Documento di sintesi di cui al precedente comma del presente articolo.

3. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente Contratto e del documento di sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

#### **Art. III. - A 4 Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento**

1. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, prima dell'esecuzione di una singola Operazione di pagamento fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3 del presente Contratto Quadro PSD, informazioni chiare e dettagliate (i) sulle indicazioni che il Cliente deve fornire affinché l'Ordine di pagamento sia disposto ed eseguito correttamente, (ii) sui tempi massimi di esecuzione dell'operazione e (iii) sulle spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci. Inoltre, in caso di Operazione di pagamento in valuta diversa da quella in cui è denominato il conto corrente, la Banca indica al Cliente il tasso di cambio che sarà applicato all'Operazione.

2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.

#### **Art. III. - A 5 Informazioni per il Cliente Pagatore**

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore la Documentazione relativa a singole operazioni contenente le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l'Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;

- l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l'addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l'Ordine di pagamento;

- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;

- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;

- la Data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'Ordine di pagamento.

2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta.

3. Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

#### **Art. III. - A 6 Informazioni per il Cliente Beneficiario**

1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Beneficiario la Documentazione relativa a singole operazioni contenente le seguenti informazioni:

- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l'Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'Operazione di pagamento;

- l'importo dell'Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;

- l'importo di tutte le spese relative all'Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l'importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;

- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'Operazione di pagamento dalla Banca e l'importo dell'Operazione di pagamento prima della conversione valutaria;

- la Data valuta dell'accredito.

2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta.

3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.

#### **Art. III. - A 7 Autorizzazione**

1. L'autorizzazione all'Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli Servizi di pagamento PSD.

2. Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di pagamento PSD, la Banca considera l'operazione come non autorizzata.

3. L'autorizzazione deve essere concessa prima dell'esecuzione di una Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l'autorizzazione può essere concessa dopo l'esecuzione di una Operazione di pagamento.

4. Il consenso a eseguire Operazioni di Pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o il PISP, con le modalità indicate nel Contratto per l'utilizzo dei servizi mediante Tecniche di Comunicazione a distanza.

5. Se il Cliente ha il contratto per l'utilizzo dei servizi mediante Tecniche di Comunicazione a distanza, il consenso relativo alla possibilità per il Cliente di avvalersi dei TPP per i Servizi di Pagamento potrà essere prestato con le modalità ivi previste.

#### **Art. III - A 8 Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Cliente può revocare l'autorizzazione all'esecuzione di un'Operazione di pagamento in qualsiasi momento purché prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Contratto Quadro PSD.

2. La revoca del consenso all'Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previsti dai singoli Servizi di Pagamento PSD.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione relativa a una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca dell'autorizzazione precedentemente prestata per eseguire una Serie di Operazioni di Pagamento si considerano non autorizzate.

#### **Art. III. - A 9 Ordine di pagamento e relativo rifiuto**

1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 20 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all'Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

2. Quando le disposizioni previste da Contratto Quadro PSD e dalle disposizioni che regolano i singoli Servizi di Pagamento PSD sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un Ordine di Pagamento autorizzato, anche se disposto dal Cliente tramite un PISP, dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.

3. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente, ove possibile, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta comunicazione



quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD.

4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.

#### **Art. III. - A 10 Determinazione del momento di ricevimento dell'Ordine di pagamento**

1. Il Cliente trasmette alla Banca un Ordine di pagamento con le modalità indicate in relazione a ciascun Servizio di Pagamento.

2. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l'ordine è entrato nella disponibilità della Banca.

3. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento (Sezione III-B) si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.

4. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l'Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.

5. Ove concordato, l'esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell'Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l'ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.

#### **Art. III. - A 11 Irrevocabilità degli Ordini di pagamento**

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca l'Ordine di pagamento non può essere revocato dal Cliente Pagatore.

2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8 del presente Contratto Quadro PSD, per le Operazioni di pagamento disposte da un PISP o su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Pagatore non può revocare l'Ordine di pagamento dopo aver prestato il consenso a disporre e ad eseguire l'Operazione di pagamento al PISP o al Beneficiario.

3. Nel caso di Addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei Fondi.

4. Nel caso in cui il Cliente e la Banca abbiano pattuito che l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore abbia messo i fondi a disposizione della Banca, l'Utilizzatore può revocare l'Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.

5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca. Nel caso di Operazione di Pagamento disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del Beneficiario. Nel caso di Operazione di Pagamento disposta tramite PISP, per la revoca dell'Ordine di Pagamento è necessario anche il consenso del PISP.

6. In caso di revoca concordata, la Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di sintesi.

7. Resta fermo che la revoca dell'Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra la Banca ed il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.

#### **Art. III - A 11 bis - Criteri di ripartizione e di addebito delle spese**

1. Se un'Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (tanto nel caso in cui il Cliente sia Pagatore, quanto nel caso in cui sia Beneficiario), al Cliente non potranno essere applicate spese diverse da quelle applicate dalla Banca.

2. La Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Documento di Sintesi – sostenute per (i) il giustificato rifiuto di eseguire un ordine di pagamento; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo delle parti, una volta decorsi i termini di revocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.

3. Il Cliente ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.

4. La Banca deve trasferire l'intero importo dell'operazione, senza trattenere spese sull'importo trasferito.

5. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente e conformemente a quanto previsto nel Documento di Sintesi, la Banca e il Cliente Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. Nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.

#### **Art. III. - A 12 Obblighi a carico del Cliente per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento**

1. Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l'utilizzo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto Quadro PSD e dei singoli Servizi di pagamento PSD.

2. Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l'utilizzo dello Strumento di pagamento.

#### **Art. III. - A 13 Limiti dell'utilizzo degli Strumenti di pagamento**

1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri.

2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la sicurezza dello Strumento di pagamento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento, qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo.

3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.

4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, il Cliente può richiedere la riattivazione dello stesso o di emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.

#### **Art. III. - A 14 Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento**

1. La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad: a) assicurare che le credenziali di sicurezza non personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente articolo 12 del presente Contratto Quadro PSD; b) astenersi dall'inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito; c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo 12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente articolo 13, comma 4, di chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima; d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente articolo 12, comma 2.

#### **Art. III. - A 15 Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi a carico del Cliente**

1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 19, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste nei singoli Servizi di Pagamento PSD. Con riferimento ai Clienti che rientrano nella categoria dei "consumatori" o delle "microimprese", la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. I Clienti che non rientrano nella categoria dei "consumatori" o delle "microimprese" sono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione entro e non oltre il termine di 3 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

2. Ai fini del presente articolo, un'Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall'Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

#### **Art. III. - A 16 Responsabilità del Cliente Pagatore per l'utilizzo non autorizzato di Strumenti o Servizi di pagamento**

1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall'utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 12, comma 2.

2. Il Cliente non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello Strumento di Pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita è stata causata da atti o omissioni imputabili alla Banca.

3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se la Banca non effettua l'autenticazione forte del Cliente.

4. Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito in modo fraudolento ovvero non abbia adottato le misure di cui al precedente art. 12 idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi del precedente art. 12, comma 2, il Cliente medesimo sopporta per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 Euro la perdita relativa ad Operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.

5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente art. 12 con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 Euro di cui al comma precedente.

6. In merito alle modalità di utilizzo degli Strumenti di pagamento il Cliente è tenuto a rispettare con attenzione le istruzioni comunicate dalla Banca, anche attraverso Tecniche di Comunicazione a Distanza.

#### **Art. III. - A 17 Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, nel caso in cui un'Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto o riceve comunicazione in merito all'Operazione. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non avesse avuto luogo assicurando che la Data Valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

2. Se l'Operazione di Pagamento è disposta mediante un PISP, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della Giornata Operativa successiva, l'importo dell'Operazione non autorizzata, riportando il Conto di Pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di Pagamento non avesse avuto luogo.

3. Il rimborso, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che l'Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.

4. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.

#### **Art. III. - A 18 Condizioni per il rimborso di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite. Richiesta di rimborso**

1. Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento; b) l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro PSD e le pertinenti circostanze del caso.

2. Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita e la Data valuta dell'accredito non è successiva a quella dell'addebito dell'importo.

3. Ai fini della lettera b) del precedente comma 1, il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento concordato con la Banca.

4. Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario attraverso uno degli strumenti di comunicazione previsti nel Contratto.

5. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso di cui al presente articolo entro otto settimane dalla data in cui i Fondi sono stati addebitati. La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo entro dieci Giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della correttezza della contestazione.

6. Il Cliente Pagatore, qualora non accetti la giustificazione fornita, può presentare reclamo ai sensi dell'art. 1.5.

7. In caso di violazione da parte della Banca delle disposizioni cui ai Titoli II e IV del D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 e della relativa normativa di attuazione, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

#### **Art. III. - A 19 Mancata esecuzione o esecuzione inesatta**

1. Quando l'Operazione di pagamento è disposta dal Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 15, 22, commi 2 e 3, e 25 della presente Sezione III - A, il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore è responsabile nei confronti del Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD. In tal caso è il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario che è responsabile nei confronti del Beneficiario della corretta esecuzione dell'Operazione di pagamento. Se l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario, la Banca non è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore se sia in grado di provare al Cliente Pagatore ed eventualmente al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'Operazione di Pagamento conformemente a quanto previsto dall'art. C.20, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD, anche se con lieve ritardo.

2. Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore sia responsabile ai sensi del comma precedente, lo stesso Prestatore di servizi di pagamento rimborsa al Pagatore l'importo dell'Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, assicurando che la Data Valuta dell'Accredito non sia successiva a quella dell'addebito.

3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore abbia dimostrato che la Banca ha ricevuto l'importo dell'Operazione di

Pagamento, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario. In tale ipotesi la Banca mette senza indugio a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo dell'Operazione di pagamento o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento a disposizione del Cliente Beneficiario assicurando che la Data Valuta dell'accredito non sia successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.

4. Fatti salvi gli articoli 15, 22, commi 2 e 3, e 25 della presente Sezione III- A, quando l'Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente Beneficiario o per il suo tramite la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario della corretta trasmissione dell'Ordine di Pagamento al Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore conformemente a quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4, del presente Contratto Quadro PSD e trasmette senza indugio l'Ordine di Pagamento in questione. In caso di trasmissione tardiva, la Data Valuta riconosciuta al Cliente Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento.

5. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20. del presente Contratto Quadro PSD e mette a disposizione dello stesso gli importi delle Operazioni di Pagamento non appena essi siano accreditati sul conto della Banca, applicando una Data Valuta che non può essere successiva a quella che sarebbe applicata in caso di esecuzione corretta dell'Operazione di Pagamento

6. Indipendentemente da ogni forma di responsabilità, quando un'Operazione di Pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l'operazione di pagamento e a informarlo del risultato.

#### **Art. III.- A 20 Tempi di esecuzione**

1. Il presente articolo si applica solo: a) alle Operazioni di pagamento in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'Euro.

2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell'Ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di operazioni disposte su supporto cartaceo, il termine è di due Giornate Operative.

3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario la Data valuta e rende disponibili i fondi sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 21.

4. Quando l'Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli Addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.

5. Per le Operazioni di Pagamento effettuate nell'Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l'esecuzione dell'Operazione è di 4 (quattro) Giornate Operative dalla ricezione dell'Ordine di Pagamento. La Banca applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l'Utilizzatore non rivesta la qualifica di Consumatore, l'importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.

#### **Art. III.- A 21 Data valuta e disponibilità dei Fondi**

1. La Data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca.

2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato Membro ovvero tra valute di due Stati Membri, la Banca assicura che l'importo dell'Operazione di pagamento sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca stessa o nella stessa Giornata operativa di ricezione dell'Ordine di pagamento nel caso in cui sia l'unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell'Operazione.

3. La Data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l'importo dell'Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.

#### **Art. III.- A 22 Identificativi unici inesatti**

1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo unico attribuito al Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo unico.

2. Se l'Identificativo unico fornito dall'Utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, la Banca non è responsabile, ai sensi del precedente art.19, della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell'Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligazione della Banca di attivarsi per recuperare i Fondi è da ritenersi una obbligazione di mezzi e non di risultato. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela

3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento in conformità con l'Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all'Identificativo unico stesso.

#### **Art. III.- A 23 Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD e dei Servizi di pagamento PSD**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 126 - *sexies* del d. lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale della presente Sezione III-A e della Sezione III-B e/o delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell'art. 126- *quater*, comma 1, lett. a) del d. lgs. 385/1993, verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Entro questo termine il Cliente può recedere dal Contratto Quadro PSD senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica del contratto". Se il Cliente è un Consumatore, le modifiche unilaterali possono essere effettuate solo se sussiste un giustificato motivo.

2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per l'applicazione della modifica stessa.

3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.

4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.

5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a tutti i clienti, a parità di condizioni.

6. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, fermo restando l'applicazione dell'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD, per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l'art. 118 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

#### **Art. III.- A 24 Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD**

1. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.

2. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
4. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
5. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l'automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.

**Art. III. - A 25 Esclusione della responsabilità**

1. Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione III-A, non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la BANCA abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

**Art. III. - A 26 Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento**

1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l'Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Se l'Operazione di Pagamento è disposta mediante un PISP, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di Pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento prestato dal PISP.
3. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno Strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 12.

**Art. III. - A 27 Denominazione valutaria dei pagamenti**

1. Salvo diversamente stabilito dalle Parti, i pagamenti sono effettuati in valuta Euro.

**Art. III. A 28. - Trasferibilità dei servizi di pagamento (banca trasferente)**

1. La Banca presta il servizio di trasferimento tra i Conti di Pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i Clienti Consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un Conto di Pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento stabilito nel territorio italiano.
2. Il servizio di trasferimento è avviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, su richiesta del Cliente che, a tal fine, deve rilasciare per iscritto al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i Conti di Pagamento hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Cliente prende atto ed accetta che ha diritto di richiedere il trasferimento sul Conto di Pagamento presso la Banca solo dei Servizi di Pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca ai sensi del Contratto.
3. Nel caso in cui la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, riceva autorizzazione da parte del Cliente, la Banca esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla ricezione della autorizzazione da parte del Cliente completa di tutte le informazioni necessarie indicate nel comma 4 del presente articolo.
4. Attraverso l'autorizzazione il Cliente Consumatore: (a) fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; (b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al Conto di Pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad Addebiti Diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; (c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli Addebiti Diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Conto di Pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente; (d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il re-indirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7 del presente articolo.
5. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del Cliente Consumatore. Il Cliente Consumatore può chiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul Conto di Pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del Cliente, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies TUB, il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente può chiedere al Cliente di fornire le informazioni mancanti.
7. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura gratuitamente il re-indirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul Conto di Pagamento di origine verso il Conto di Pagamento di destinazione detenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del Cliente all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 (dodici) mesi o in mancanza di richiesta da parte del Cliente del servizio di re-indirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
8. Ferma la facoltà della Banca di bloccare l'utilizzo degli Strumenti di Pagamento prevista per specifici casi dal Contratto Quadro PSD, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura al Cliente la fruizione dei Servizi di Pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente nell'autorizzazione. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente assicura la fruizione dei Servizi di Pagamento a partire da tale data. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non blocca gli Strumenti di Pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal Cliente nell'autorizzazione.
9. Se il Cliente ha obblighi pendenti con la Banca che non consentono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca in qualità di trasferente ne informa immediatamente il Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di Pagamento. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente.

11. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasferimento.

12. Per il periodo di 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Cliente, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente consentono gratuitamente al Cliente l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo Prestatore di Servizi di Pagamento.

13. La Banca mette a disposizione dei Clienti a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento.

14. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei Servizi di Pagamento, la Banca qualora inadempiente è tenuta a corrispondere al Cliente, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'importo di euro 40,00 (quaranta) a titolo di penale. Tale somma è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul Conto di Pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.

15. Il Cliente titolare di un Conto di Pagamento che intenda aprire un Conto di Pagamento in un altro Stato Membro può richiedere assistenza alla Banca. Se richiesto dal Cliente, la Banca:

a) fornisce gratuitamente al Cliente le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del Cliente nei precedenti tredici mesi. La Banca informa altresì il Cliente che tale elenco non comporta per il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il Conto di Pagamento aperto o detenuto dal Cliente presso il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento, purché la richiesta del Cliente identifichi con precisione il Prestatore di Servizi di Pagamento e il conto di destinazione;

c) chiude il Conto di Pagamento di origine.

16. Salvi eventuali obblighi pendenti del Cliente che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca di origine esegue le operazioni previste dal comma 15 alla data specificata dal Cliente nella richiesta. La data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della Banca, salvo diverso accordo con il Cliente. La Banca comunica immediatamente al Cliente l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento.

#### **Art. III. A - 29. - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo**

1. Nel contesto di un'Operazione di Pagamento basata su carta, se l'Operazione di Pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul conto corrente solo se il Cliente ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.

2. La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'Ordine di Pagamento.

### **SEZIONE. III - B – SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO**

#### **SEZIONE III – B1 - BONIFICI SEPA ED EXTRA SEPA E SEPA CREDIT TRANSFER**

##### **Art. III. – B1. 1. Bonifici SEPA ed Extra Sepa e Sepa Credit Transfer- Esenzione di responsabilità**

1. Il Bonifico è un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un'Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento dal Conto di Pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento detentore del Conto di Pagamento del Pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal Pagatore. L'ordine di Pagamento relativo al Bonifico può essere presentato dal Cliente Pagatore presso gli sportelli della Banca o, se il Cliente Pagatore usufruisce del relativo Servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere messi a disposizione dalla Banca (ad esempio tramite Tecniche di Comunicazione a distanza). Il Sepa Credit Transfer (SCT – Bonifico europeo) è un Servizio di Pagamento, analogo al Bonifico, che permette alle banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme di trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Sepa Credit Transfer richiede l'indicazione, da parte del Cliente alla Banca, dell'IBAN del Beneficiario. L'esecuzione di un Sepa Credit Transfer è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell'ordine sino all'accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il Servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 17 giugno 2013 i bonifici domestici e quelli all'interno dell'area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Credit Transfer (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all'interno dell'area SEPA ed ai bonifici diversi se la disposizione viene effettuata al di fuori dell'area SEPA. Per "bonifici diversi" si intendono i bonifici assoggettati alla Direttiva PSD 2 ed al Decreto di Recepimento diversi dalle operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA, qualora sia espressamente prevista la possibilità di effettuare tale tipologia di bonifici. Ai bonifici diversi si applicherebbero comunque, in quanto compatibili, le previsioni relative ai Sepa Credit Transfer.

2. L'ordine di pagamento relativo al bonifico e al Sepa Credit Transfer può essere presentato dal Cliente Pagatore presso gli sportelli della Banca o, se il Cliente Pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere, messi a disposizione dalla Banca (ad esempio tramite tecniche di comunicazione a distanza).

3. Per una corretta e puntuale esecuzione di Bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:

- Cliente ordinante
- IBAN del conto corrente di addebito
- Divisa e importo dell'ordine
- IBAN del beneficiario (Coordinata internazionale del conto corrente di accredito)
- Intestazione anagrafica del beneficiario
- Causale del pagamento
- Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine.

4. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall'IBAN del beneficiario.

5. L'esecuzione dell'Ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul conto corrente di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell'apposito modulo o tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza.

6. L'Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul conto corrente di addebito.

##### **Art. III. – B1. 2. Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa**

1. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite indicati nel documento informativo PSD. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della

Sezione III A, il momento di ricezione dell'Ordine di Pagamento coincide con il momento in cui l'Ordine, trasmesso direttamente dal Cliente Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca

2. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.

3. I supporti utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono indicati nel documento informativo PSD.

4. Una volta ricevuto l'ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:

- il rispetto dei tempi di acquisizione degli ordini indicati dalla Banca, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (cartacei, elettronici, magnetici);

- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (sportello o struttura accentrata);

- la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun ordine (ordini singoli o multipli);

- la comunicazione di tutte le informazioni di cui sopra necessarie per eseguire l'ordine;

- l'esistenza di una sufficiente copertura finanziaria.

5. La Banca dà esecuzione all'Ordine di pagamento e comunica al Cliente l'esito dell'operazione di pagamento nei tempi contrattualmente pattuiti nel Contratto Quadro PSD (Sezione III-A).

6. La Banca, dopo l'esecuzione della singola operazione di pagamento, fornisce al Cliente ordinante le informazioni specificate all'art. 5 del Contratto Quadro PSD (Sezione III-A).

7. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel documento di sintesi.

8. L'importo del bonifico e del Sepa Credit Transfer è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.

9. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo, elettronico e/o magnetico in conformità ai dati ed alle informazioni contenute nei supporti stessi ricevuti.

10. Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un'esecuzione urgente dell'Ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la BANCA compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l'applicazione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.

11. La Banca non risponde delle conseguenze dell'impossibilità di dare esecuzione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell'ipotesi di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.

12. Prima che l'Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato ai sensi del comma precedente può essere revocato, ai sensi dell'art. 8 del Contratto Quadro PSD, attraverso le modalità indicate nel Documento informativo PSD allegato al Contratto,

13. Ai sensi dell'art. 9 del Contratto Quadro PSD, la BANCA comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso le modalità indicate nel Documento informativo PSD allegato al Contratto. In caso di bonifico estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause a essa non imputabili che possono interessare il paese di riferimento.

14. Nella presente Sezione per Bonifici o per Sepa Credit Transfer si intendono anche le operazioni di bonifico per cassa, ossia quei bonifici in cui i fondi vengono forniti in contanti dal pagatore al prestatore dei servizi di pagamento e che vengono gestite attraverso il trasferimento di fondi a partire dal conto del pagatore.

#### **Art. III. – B1. 3 – Informazioni per il cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento**

1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la BANCA fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all'Operazione di Pagamento attraverso le modalità indicate nel documento informativo PSD allegato al Contratto.

#### **Art. III. – B1. 4 - Accredito di Bonifici e Sepa Credit Transfer**

1. L'accredito dei Bonifici ed SCT ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non consentiranno comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.

2. Qualora il Cliente beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell'IBAN comunicato ai soggetti che effettuano bonifici ed i Sepa Credit Transfer in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.

3. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.

4. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul conto corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all'art. 6 del Contratto Quadro PSD con i tempi e le modalità indicate nel Documento Informativo PSD.

5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.

#### **Art. III. – B1. 5 Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto**

1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la BANCA attraverso forma scritta mediante raccomandata inviata presso la sede legale della Banca.

#### **Art. III. – B1. 6 Identificativo unico**

1. L'identificativo unico previsto per i Bonifici e per i Sepa Credit Transfer è rappresentato dal codice IBAN.

#### **Art. III. – B1. 7 - Bonifici ricorrenti o periodici - giroconto**

1. Il servizio di "Bonifici Ricorrenti o Periodici" consente di predisporre i Bonifici e i Sepa Credit Transfer da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di adesione.

2. I bonifici ricorrenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul conto corrente indicato.

3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l'addebito del bonifico e del Sepa Credit Transfer.

4. Qualora la data di esecuzione del Bonifico e del Sepa Credit Transfer coincida con una Giornata non operativa il bonifico verrà effettuato la Giornata operativa successiva.

5. Le disposizioni della presente Sezione III B1 si applicano, ove compatibili, anche ai giroconti (intendendosi per tali i trasferimenti di Fondi tra due Conti di Pagamento intestati allo stesso Cliente in essere presso la Banca).

### **Sezione III B2- Rapporti con terze parti (TPP)**

#### **Art. III B2. 1. - Ambito di applicazione**

1. Il Cliente può avvalersi dei servizi di pagamento prestati da TPP a valere sul conto corrente. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Sezione, trovano applicazione ai servizi di pagamento prestati dai TPP le previsioni del Contratto Quadro PSD.

#### **Art. III B2. 2 - Consenso del Cliente**

1. Per poter utilizzare i servizi prestati dai TPP a valere sul conto corrente, il Cliente deve prestare, con riferimento a ciascun TPP, il proprio consenso scritto alla Banca tramite l'apposito modulo, anche ai sensi dell'art. 7 della Sezione III A del Contratto Quadro PSD.

2. Il Cliente può revocare in qualsiasi momento il consenso prestato ai sensi del comma 1, tramite l'apposito modulo. In caso di revoca del consenso, la Banca rifiuta senza indugio l'accesso al Conto di Pagamento al TPP e informa immediatamente della revoca il TPP stesso.
3. In aggiunta rispetto a quanto disposto al precedente comma 1, per ciascun utilizzo, il Cliente deve prestare il proprio consenso al PISP, il quale si identifica presso la Banca mediante canali sicuri o altre modalità previste dal mercato e comunica alla Banca gli altri dati necessari all'esecuzione del servizio di volta in volta richiesto.

#### **Art. III B2. 3. - Conferma della disponibilità dei fondi**

1. Su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento emittente Strumenti di Pagamento basati su carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto corrente del Cliente pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché: a) al momento della richiesta il conto corrente del Cliente pagatore sia accessibile online; b) il Cliente pagatore abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di Servizi di Pagamento in merito alla disponibilità sul ccorrente dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta; c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. La conferma della disponibilità dei fondi consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'Operazione di Pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non consiste nell'estratto del saldo del conto corrente e non consente alla Banca di bloccare i fondi sul conto corrente del Cliente pagatore.
3. Il Cliente Pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.

#### **Art. III B2. 4. - Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento**

1. Se il conto corrente è accessibile online, il Cliente Pagatore ha il diritto di avvalersi di un PISP per il Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il PISP e la Banca.
2. Il PISP: a) non detiene in alcun momento i fondi del Cliente pagatore in relazione alla prestazione del Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) provvede affinché qualunque altra informazione sull'utente, ottenuta nella prestazione del Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del Cliente; d) ogni volta che dispone un Ordine di Pagamento, si identifica presso la Banca, comunicando con quest'ultima, il Cliente pagatore e il beneficiario in maniera sicura; e) non chiede al Cliente dati diversi da quelli necessari per prestare il Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del Cliente; f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'Operazione di Pagamento; g) quando dispone un Ordine di Pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'Operazione di Pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del Cliente pagatore di avvalersi del Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento, la Banca: a) comunica in maniera sicura con i PISP; b) immediatamente dopo aver ricevuto l'Ordine di Pagamento dal PISP, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo disponibile alla Banca stessa; c) assicura parità di trattamento agli Ordini di Pagamento trasmessi mediante un PISP rispetto a quelli trasmessi direttamente dal Cliente pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.
4. Qualora il Cliente chieda la rettifica di una Operazione di Pagamento disposta tramite PISP, si applicano le previsioni dell'Art. 15 del Contratto Quadro PSD.
5. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un'Operazione di Pagamento disposta mediante un PISP, quest'ultimo ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operazione di Pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di pagamento prestato.
6. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal PISP non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dal Cliente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 12 del Contratto Quadro PSD. In tali casi, il PISP fornisce gli elementi di prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente.

#### **Art. III B2. 5. - Accesso alle informazioni sul conto corrente e utilizzo delle stesse in caso di Servizio di Informazioni sul Conto**

1. Se il conto corrente è accessibile online, il Cliente pagatore ha il diritto di avvalersi di un AISP per il Servizio di Informazioni sul Conto. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'AISP e la Banca.
2. L'AISP: a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del Cliente; b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del Cliente non siano accessibili ad altri fuorché al Cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti; c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con la Banca e con il Cliente in maniera sicura; d) accede soltanto alle informazioni sul conto corrente e sulle Operazioni di Pagamento effettuate a valere sul conto corrente, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti; e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del Servizio di Informazione sul conto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
2. In relazione al conto corrente, la Banca: a) comunica in maniera sicura con gli AISP; b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dagli AISP senza discriminazione rispetto a quelle trasmesse direttamente dal Cliente, fatte salve ragioni obiettive.

#### **Art. III B2. 6. - Limiti all'accesso al conto corrente da parte dei TPP**

1. La Banca può rifiutare l'accesso al conto corrente a un TPP per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto corrente da parte di tali soggetti, compresi i casi di Ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi con le modalità ritenute più efficienti. Ove possibile, la Banca rende tale informazione prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del TUB, o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto corrente.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al paragrafo precedente, indicandone le motivazioni.

### **Sezione IV - Servizio MITO**

#### **Art. IV A. 1 Definizioni**

1. In relazione al SERVIZIO MITO ed in aggiunta alle altre definizioni ai fini del Contratto, le Parti convengono di attribuire alle seguenti espressioni i seguenti significati:
- con l'espressione "SERVIZIO MITO" si intende il servizio che consente al Cliente di effettuare operazioni interrogative sul conto corrente in essere con la Banca, secondo quanto reso disponibile dalla Banca in funzione anche dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo del SERVIZIO MITO, mediante l'impiego dei MEZZI DI COMUNICAZIONE.



- con l'espressione "SERVIZIO MITO MOBILE" si intende la fruizione del SERVIZIO MITO tramite una APP, ossia un'applicazione mobile;
- con l'espressione "PAGINE DEL SERVIZIO MITO" si intendono le pagine web presenti sul sito web della Banca contraddistinto dall'URL <https://areariservata.bancaifigest.it/Mito7> il cui dominio areariservata.bancaifigest.it è registrato presso la Registration Authority italiana a favore di Banca Ifigest S.p.A.;
- con l'espressione "SALDO DISPONIBILE LIQUIDITÀ" si intende l'importo che compare alla voce corrispondente nell'estratto conto disponibile per il Cliente sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "MEZZI DI COMUNICAZIONE" si intendono il telefono, il telefono cellulare, il telefax, il personal computer, il modem, la rete Internet e la posta elettronica e l'APP;
- con l'espressione "CODICE UTENTE" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente per l'utilizzo del SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "PASSWORD" si intende il codice alfanumerico attribuito dalla Banca al Cliente che consente allo stesso, congiuntamente al CODICE UTENTE e nei casi specificati al CODICE OTP o all'accettazione della NOTIFICA PUSH di poter accedere ed utilizzare il SERVIZIO MITO e il SERVIZIO MITO MOBILE. Ove il Cliente utilizzi il SERVIZIO MITO nella forma del SERVIZIO MITO MOBILE e se il proprio DISPOSITIVO lo consente, la PASSWORD potrà essere sostituita dal RICONOSCIMENTO BIOMETRICO;
- con l'espressione "AUTENTICAZIONE FORTE" si intende la procedura di autenticazione che, in aggiunta al CODICE UTENTE ed alla PASSWORD, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere generato dalla Banca su richiesta del CLIENTE ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") sul DISPOSITIVO;
- con l'espressione "ONE TIME PASSWORD" (o "Codice OTP") si indica un codice numerico o alfanumerico riservato, ad uso esclusivo del CLIENTE, generato di volta in volta in tempo reale. Tale codice OTP può essere generato dalla Banca su richiesta del CLIENTE ed inviato a quest'ultimo tramite SMS ("Short Message Service") sul DISPOSITIVO;
- con l'espressione "NOTIFICA PUSH" si intende una notifica che il Cliente riceve sull'APP installata sul proprio DISPOSITIVO e che gli consente di visionare i dettagli di ogni operazione consultiva per la quale sia richiesta la AUTENTICAZIONE FORTE, e di autorizzarne o meno l'esecuzione;
- con l'espressione "APP" si intende l'applicazione mobile installata sul DISPOSITIVO che consente al Cliente di fruire del SERVIZIO MITO;
- con l'espressione "RICONOSCIMENTO BIOMETRICO" si intende un sistema informatico che ha la funzionalità e lo scopo di identificare il Cliente sulla base di caratteristiche biometriche (impronta digitale o riconoscimento facciale, ecc.) precedentemente acquisite dal DISPOSITIVO e impostate dal Cliente per l'utilizzo in alternativa alla PASSWORD.
- con l'espressione "DISPOSITIVO" si intendono per esempio personal computer, cellulare, tablet.

**Art. IV A – 2. Modalità di svolgimento delle operazioni mediante uso del SERVIZIO MITO - Strumenti di identificazione**

1. L'uso del SERVIZIO MITO potrà essere effettuato esclusivamente dal Cliente che risulta intestatario o cointestatario del Contratto.
2. Nel caso di rapporti cointestati con firme disgiunte, i singoli cointestatari potranno utilizzare il SERVIZIO MITO esclusivamente mediante l'impiego delle proprie credenziali.
- Il Cliente dichiara di aver preso atto e di avere compreso le modalità e le condizioni tecniche di utilizzo del SERVIZIO MITO disponibili sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.
3. Al fine di migliorare la qualità del SERVIZIO MITO, la Banca si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di utilizzo dello stesso, nonché di modificarne il contenuto e di sostituirne, parzialmente o interamente, i suoi fornitori a sua discrezione. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate, anche tramite posta elettronica, dalla Banca al Cliente in tempo utile al fine di non pregiudicare la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile.
4. In caso di utilizzo dei MEZZI DI COMUNICAZIONE il Cliente prende atto che le scritture contabili della Banca avvengono attraverso il passaggio elettronico degli impulsi dallo stesso inviati e che, pertanto, le scritture fanno piena prova a favore di e contro entrambe le Parti.
5. L'utilizzo del SERVIZIO MITO e del SERVIZIO MITO MOBILE è consentito attraverso l'impiego dei seguenti strumenti di identificazione: il CODICE UTENTE, la PASSWORD, il Codice OTP o l'accettazione della NOTIFICA PUSH. Nel caso di utilizzo del SERVIZIO MITO nella forma del SERVIZIO MITO MOBILE la PASSWORD, ove consentito dal DISPOSITIVO del Cliente, può essere sostituita dal RICONOSCIMENTO BIOMETRICO.
6. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD saranno trasmessi al Cliente dalla Banca in busta riservata. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD saranno abilitati quando il Cliente confermerà telefonicamente alla Banca la ricezione degli stessi.
7. La PASSWORD deve essere modificata dal Cliente immediatamente al primo accesso al SERVIZIO MITO. Il Cliente prende atto che per motivi di sicurezza è necessario cambiare la PASSWORD almeno ogni 90 giorni.
8. L'identificazione del Cliente e l'accesso al SERVIZIO MITO sono consentiti attraverso l'uso congiunto del CODICE UTENTE, della PASSWORD (o RICONOSCIMENTO BIOMETRICO) e del Codice OTP o dell'accettazione della NOTIFICA PUSH.
9. Il CODICE UTENTE e la PASSWORD sono personali e non cedibili a terzi.
10. È obbligo del Cliente mantenere segreti e non consegnare a terzi il CODICE UTENTE, la PASSWORD e il Codice OTP, che, peraltro, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento. Il Cliente, inoltre, deve custodire con cura il DISPOSITIVO ed evitare che altri ne possano acquisire la disponibilità.
11. Il Cliente riconosce e prende atto che tra gli strumenti/ i servizi di sicurezza passivi può attivare l'invio di e-mail che verranno inviati in caso di accesso al SERVIZIO MITO.
12. L'utilizzo del Codice OTP o l'accettazione della NOTIFICA PUSH potranno essere richiesti in ogni caso sia necessaria un'AUTENTICAZIONE FORTE, come per esempio in caso di conferma o modifica di dati sensibili. Il Codice OTP, una volta generato, ha durata temporanea e potrà essere utilizzato per una sola volta; nel caso in cui la validità del Codice OTP giunga a scadenza senza che il medesimo sia stato utilizzato, il Cliente, tramite il SERVIZIO MITO, potrà chiedere l'invio di un ulteriore Codice OTP. La NOTIFICA PUSH, una volta ricevuta, ha durata temporanea; nel caso in cui la validità della NOTIFICA PUSH giunga a scadenza senza che la medesima sia stata utilizzata, il Cliente, tramite il SERVIZIO MITO, potrà chiedere l'invio di una ulteriore NOTIFICA PUSH o, in alternativa, di un Codice OTP.

**Art. IV A – 3. Mezzi di comunicazione**

1. È facoltà della Banca, successivamente alla conclusione del Contratto, rendere operativi, oltre ai MEZZI DI COMUNICAZIONE, nuovi strumenti interrogativi di carattere informatico o telematico. Di questi strumenti sarà data informativa al Cliente mediante lettera semplice, posta elettronica, o pubblicazione sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO.

**Art. IV A - 4 Limiti operativi e blocco dell'operatività**

1. Qualora proceda al blocco del SERVIZIO MITO ai sensi di quanto previsto dal CONTRATTO QUADRO PSD, la Banca comunica tale circostanza al Cliente per telefono o attraverso la posta elettronica all'indirizzo indicato nell'intestazione del contratto relativo al SERVIZIO MITO o successivamente modificato dal Cliente nell'apposita sezione del servizio.
2. Per motivi di sicurezza, dopo un periodo di inattività nell'utilizzo, le pagine del SERVIZIO MITO vengono automaticamente bloccate. Inoltre la PASSWORD ha una validità temporale di 90 giorni decorsi i quali è automaticamente ne è richiesta la modifica.
3. Per motivi di sicurezza dopo tre tentativi di accesso falliti, il SERVIZIO MITO verrà bloccato. Il Cliente potrà comunque richiedere di riattivare il SERVIZIO MITO tramite il servizio di assistenza con le seguenti modalità: telefono o posta elettronica.

**Art. IV A - 5 Obblighi della Banca**

1. La Banca si impegna a:
  - rendere operativo il servizio telefonico di assistenza accessibile al numero pubblicato sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO; eventuali variazioni saranno comunicate al Cliente tramite posta elettronica o pubblicate sulle PAGINE DEL SERVIZIO MITO;
  - fare in modo che il Cliente abbia accesso al SERVIZIO MITO e al SERVIZIO MITO MOBILE mediante attivazione della PASSWORD (o



RICONOSCIMENTO BIOMETRICO), del CODICE UTENTE, del Codice OTP e della NOTIFICA PUSH.;

- assicurare che il SERVIZIO MITO sia, per tutta la durata del Contratto, erogato e gestito nel pieno rispetto della Normativa di riferimento.

#### **Art. IV A – 6 Obblighi del Cliente**

1. Il Cliente si impegna ad utilizzare il SERVIZIO MITO solo ed esclusivamente per effettuare consultazioni della propria posizione personale. Il Cliente è consapevole ed accetta il divieto di avvalersi del SERVIZIO MITO e/o dei dati per suo tramite ottenuti per altre finalità e/o di commercializzare in alcun modo il SERVIZIO MITO e/o i dati trasmessi.

2. Il Cliente sarà responsabile dell'uso illecito dei dati da parte sua e/o di terzi che non risultino in alcun modo autorizzati all'uso degli stessi.

3. Nel caso in cui il Cliente abbia motivo di ritenere che soggetti estranei al Contratto siano venuti a conoscenza del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del Codice OTP, o siano comunque entrati in possesso del DISPOSITIVO correlato alla procedura di AUTENTICAZIONE FORTE si impegna a darne tempestiva comunicazione alla Banca, che si impegna a disabilitare le precedenti credenziali ed a sospendere temporaneamente l'operatività del SERVIZIO MITO sino a che non venga attribuita al Cliente una nuova PASSWORD e gli sia dato modo di registrare sul SERVIZIO MITO un nuovo DISPOSITIVO.

4. In caso di risoluzione o scioglimento del Contratto, il Cliente dovrà:

i) cessare immediatamente l'utilizzo del SERVIZIO MITO;

ii) adempiere ogni ulteriore obbligazione conseguente alla intervenuta scadenza, cessazione o risoluzione del Contratto.

5. Il Cliente si obbliga ad attivare tutti i servizi di sicurezza attivi e passivi messi a disposizione della Banca. La mancata attivazione dei servizi da parte del Cliente costituirà esimente di responsabilità della Banca per eventuali utilizzi non autorizzati che si dovessero verificare.

#### **Art. IV A - 7 - Garanzie e responsabilità**

1. Il Cliente prende atto e riconosce espressamente che i dati accessibili mediante utilizzo del SERVIZIO MITO non sono in alcun modo controllati o verificati dalla Banca, che si limita esclusivamente a metterli a disposizione del Cliente non appena ricevuti e così come trasmessi.

2. Il Cliente esonera la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità relativa e/o comunque derivante da falsità, erroneità, incompletezza, imprecisione, omissione, alterazione o manipolazione dei dati per cause non imputabili alla Banca.

3. Il Cliente si obbliga espressamente a fare in modo che i dati ricevuti in seguito all'erogazione del SERVIZIO MITO e/o i dati da questo ricavati e/o dedotti non vengano diffusi, pubblicati o in alcun modo resi noti a terzi in modo tale da lasciare intendere che gli stessi provengano dalla Banca o siano soggetti a qualsiasi tipo di controllo e/o approvazione da parte della Banca.

4. La Banca non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno diretto od indiretto, causati da impossibilità ad operare derivante da causa ad essa non imputabile, o a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, sospensione delle negoziazioni decise dal mercato, mancata trasmissione o non corretta trasmissione di informazioni, o dovuta a cause al di fuori del suo controllo, includendo tra queste, a titolo esemplificativo, ritardi, sospensioni, interruzioni, malfunzionamenti, disfunzioni nel, al o del sistema elettronico causate da dispute sindacali e da cause di forza maggiore e ancora come semplice esemplificazione, scioperi, tumulti, guerre o dovuti a serrate, blocchi stradali, provvedimenti amministrativi di autorità nazionali o estere.

5. La Banca, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave. In ogni caso la Banca non risponderà dei danni conseguenti a fatti dolosi o colposi commessi da terzi della cui opera si avvale per la prestazione del SERVIZIO MITO.

6. La responsabilità per colpa lieve della Banca è condizionata al fatto che la stessa abbia violato un'obbligazione essenziale del Contratto.

7. La Banca non può comunque essere ritenuta responsabile né è comunque tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO MITO originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente.

8. La Banca garantisce espressamente al Cliente che il SERVIZIO MITO non lede né lederà, per tutta la durata del Contratto, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi.

9. Il Cliente si impegna a non modificare o manomettere il SERVIZIO MITO. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal Cliente esonererà la Banca da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del Cliente.

10. Il Cliente è l'unico interamente responsabile del CODICE UTENTE, della PASSWORD e del Codice OTP e del DISPOSITIVO associato all'AUTENTICAZIONE FORTE. Non può quindi essere attribuita alcuna responsabilità alla Banca per i danni procurati al CLIENTE dall'utilizzo indebito da parte di soggetti terzi del CODICE UTENTE, della PASSWORD, del Codice OTP o del DISPOSITIVO associato all'AUTENTICAZIONE FORTE derivante dalla violazione da parte del Cliente dell'obbligo di custodia degli stessi o dalla violazione degli obblighi di riservatezza.

#### **Art. IV A - 8 - Obblighi di riservatezza**

1. La Banca adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito del SERVIZIO MITO. Tuttavia, la stessa non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse attraverso il SERVIZIO MITO, ascrivibili a difetti di funzionamento del servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della Banca.

#### **Art. IV A - 9 - Obblighi di custodia**

1. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo del CODICE UTENTE, della PASSWORD, dei DISPOSITIVI, del Codice OTP e risponde del loro eventuale indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o sottrazione.

2. Nel caso di smarrimento o di sottrazione del CODICE UTENTE, della PASSWORD o del DISPOSITIVO associato all'AUTENTICAZIONE FORTE, il Cliente è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla Banca, confermandola poi, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro le 48 ore successive alla presa di coscienza dello smarrimento o della sottrazione, corredata di copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

#### **Art. IV A 10 - Sospensione del SERVIZIO MITO**

1. Il Cliente prende espressamente atto e riconosce che la Banca, in caso di inadempimento da parte del Cliente alle obbligazioni previste dagli artt. 2, 6, 7 e 9 della Sezione IV del Contratto, avrà la facoltà di sospendere il SERVIZIO MITO, decorso 1 (uno) giorno dall'invio di apposita comunicazione mediante raccomandata a.r., telefax o posta elettronica al Cliente ove vengono rese note le violazioni dallo stesso compiute.

2. Resta inteso che il Cliente, nel corso del periodo di sospensione, sarà comunque tenuto ad effettuare il pagamento del canone relativo all'uso del SERVIZIO MITO, ove dovuto.

3. Il Cliente potrà nuovamente usufruire del SERVIZIO MITO solo a seguito dell'adempimento delle obbligazioni poste alla base della sospensione di cui al comma 1.

4. Il SERVIZIO MITO potrà comunque essere sospeso in qualunque momento per ragioni tecniche di manutenzione e/o di sicurezza senza alcuna responsabilità per la Banca per temporanee interruzioni non preventivamente comunicate, salvo quanto stabilito nell'art. 7 della Sezione IV del Contratto

#### **Art. IV A 11 - Comunicazioni mediante impiego della posta elettronica**

1. Salvo il rispetto di quanto previsto dalla Normativa di riferimento in ordine all'accesso ai dati sensibili relativi a operazioni di pagamento, Il Cliente espressamente autorizza la Banca ad utilizzare, salvo che il Contratto richieda una modalità specifica, per l'invio di ogni comunicazione, la posta elettronica all'indirizzo indicato nell' intestazione del presente Contratto o successivamente indicata nell'apposita sezione del SERVIZIO MITO.

2. Parimenti il Cliente può inviare ogni comunicazione alla Banca comprese quelle previste dal CONTRATTO QUADRO PSD, all'indirizzo di posta elettronica [retail@bancaifigest.it](mailto:retail@bancaifigest.it).

3. L'indirizzo di posta elettronica rispettivamente indicato dalle Parti potrà in ogni momento essere modificato, dandone immediata notizia

all'altra parte mediante raccomandata a.r. o nell'apposita sezione del SERVIZIO MITO. Sono fatte salve le comunicazioni che una delle Parti ha inviato all'indirizzo conosciuto prima che la comunicazione relativa alla nuova casella di posta elettronica sia stata ricevuta.

4. Il Cliente prende atto che per l'accesso a dati sensibili relativi a operazioni di pagamento e/o per la loro modifica potrà essere necessario utilizzare l'AUTENTICAZIONE FORTE.

5. Il Cliente prende, inoltre, atto che ogni comunicazione inviata mediante posta elettronica o mediante altri MEZZI DI COMUNICAZIONE diversi dai canali sicuri, hanno un grado di affidabilità minore in ordine alla protezione dei dati e all'autenticità dei messaggi.

**Art. IV A 12 – Rapporti con i Third Party Providers (TPP)**

1. Si rinvia a quanto previsto dalla Sezione III B2 del presente Contratto.

2. In ragione delle funzionalità del Servizio MITO non si applica l'art. III B2. 4. - Servizio di Disposizione di Ordine di Pagamento